

Approfondimento su: *Asd, il versamento di quote a parte non fa perdere l'agevolazione*

▪ giovedì 15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ venerdì 16

Imposte dirette

Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

Unico 2016

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

-
- [venerdì 30](#)

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- [venerdì 30](#)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Asd: il versamento di quote a parte non fa perdere l'agevolazione

Per la temporaneità del vincolo associativo occorre valutare il motivo per cui il soggetto aderisce. Nella recente sentenza n. 229/2016 della C.T. Prov. di Reggio Emilia infatti è stato affrontato il tema relativo al corretto inquadramento della "temporaneità del vincolo associativo" all'interno delle associazioni non riconosciute.

In particolare, una ASD aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui veniva eccepita l'illegittima fruizione delle agevolazioni fiscali in materia in quanto, dall'esame delle clausole di cui all'art. 148, comma 8, lett. c) del TUIR, la stessa era risultata priva di quella che tratta, appunto, della "disciplina uniforme del rapporto associativo (...) escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (...)". In estrema sintesi, l'Agenzia aveva disconosciuto le agevolazioni in quanto gli associati, pur ricevendo la tessera associativa, dovevano corrispondere un'ulteriore quota, differenziata in base al servizio richiesto, e ciò – secondo i funzionari del Fisco – concretizzava la fattispecie di "temporaneità di partecipazione alla vita associativa".

I ricorrenti eccepivano il fatto che l'adesione al sodalizio, pur comportando il pieno diritto di partecipare a tutti gli eventi dell'associazione, non significava che tale partecipazione fosse del tutto gratuita. In altri termini, il fatto di partecipare agli eventi associativi e sopportarne dei costi specifici in funzione del servizio richiesto e risorse impegnate (istruttori, strutture, utenze) non significava affatto "temporaneità della vita associativa". Pertanto, chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato.

Oltre a ciò, rimarcavano che l'adesione al sodalizio non crea nessun "obbligo" di partecipazione, ma soltanto dei "diritti". Per tale motivo, non frequentare tutti i corsi non significa – neanche stavolta – "temporaneità della vita associativa". Aggiungevano, i ricorrenti, anche il fatto che tutti gli associati erano consapevoli di essere in un'associazione, come dimostrato dalle interviste effettuate e allegate agli atti.

L'Agenzia controdeduceva rifacendosi in pieno alle motivazioni dell'atto impugnato.

La C.T. Prov. ha accolto in pieno il ricorso con condanna alle spese dell'Ufficio poiché, secondo i giudici di merito, il disposto dell'art. 148, comma 8, lett. c) del TUIR non soltanto è stato riportato nello statuto ma anche rispettato nel concreto, vera sostanza a cui tende la disposizione in commento. Il fatto di versare una quota associativa non costituisce diritto pieno a godere in modo del tutto gratuito di tutte le attività che l'ente pone in essere, già solo per il fatto che chi non vi partecipa viene gravato di un costo a favore di chi vi partecipa.

Pertanto, l'adesione a un sodalizio sportivo dilettantistico, che fa parte del più ampio mondo delle associazioni non riconosciute "a schema aperto", comporta la titolarità di diritti a partecipare a tutti i momenti associativi, ma chi desidera partecipare ai vari corsi che si organizzano deve versare una

quota a parte, definita dall'art. 148 comma 3 del TUIR "corrispettivo specifico", ed è proprio questo che viene decommercializzato se l'ente rispetta in pieno tutte le previsioni statutarie indicate dal comma 8 dell'art. 148, sia recependole nello Statuto che ponendole in essere nella realtà. In altre parole, afferma la C.T. Prov., "il fatto che per ogni corso, per ogni iniziativa, venisse fatto versare all'associato partecipante una quota ulteriore non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità degli stessi nella vita associativa ma solo che veniva correttamente imputato a ciascun associato la quota di costo che l'associazione sopportava per quell'iniziativa".

Ma allora, che cos'è la "temporaneità della vita associativa"? Si può dire che è la condizione del socio che, ad esempio, sottoscrive consapevolmente il tesseramento per entrare soltanto una o più volte in piscina (quindi con un'efficacia temporale del tutto ridotta), disinteressandosi totalmente della vita associativa, intesa quale insieme delle attività sociali previste dalle norme del codice civile e fiscali (assemblee, consigli, ecc.). In questo caso, l'associato è un terzo estraneo, e le somme versate sono pienamente imponibili.

L'adesione a un sodalizio significa sposarne gli ideali che hanno portato alla sua costituzione, e il divieto di temporaneità mira proprio a consolidare quell'*affectio societatis* che sta alla base della scelta di aderire a un'associazione, incontrandosi – da un lato – la volontà di aderire e – dall'altro – la volontà di accettare, con le rituali formalità della presentazione della domanda e dell'accettazione di questa da parte degli organi direttivi. Soltanto in assenza di quest'*affectio* si potrà parlare di "socio temporaneo", categoria vietata dalla norma in rassegna per poter godere delle agevolazioni fiscali in materia.

Da ultimo – e per chiudere – neanche il fatto di pagare annualmente una quota associativa costituisce "temporaneità" del rapporto associativo: si tratta soltanto di una convenzione, per la quale ogni anno è obbligatorio redigere un bilancio, suddividendo le entrate dalle spese, e tra le entrate vi sono – appunto – le quote associative annuali e i corrispettivi specifici da partecipazione a corsi, di cui si è discusso.
